



Spett.le WebUP Marketign ADV

Via Cerva, 18

20122 MILANO (MI)

Webup@pec.it
punteggiscuole@pec.it

Oggetto: richiesta di accesso civico generalizzato – accoglimento

A seguito della Sua istanza Prot. n. 6616 del 06/06/2023 nella quale richiedeva l'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013 ai seguenti documenti:

1. *Elenco dettagliato dei posti vacanti per personale ATA e docenti, comprensivo di:*
 - a. *Punteggio di chiamata;*
 - b. *Tipologia di contratto proposto*
 - c. *Durate e periodo del contratto*
 - d. *Posizione in graduatoria*
2. *Statistiche sul numero di dipendenti, distinti per personale ATA e docenti, che raggiungeranno l'età pensionabile nel corso del prossimo triennio.*
3. *Vicinanza o meno dell'istituto con mezzi di trasporto come Bus o Treni.*
4. *Se l'istituto effettua la settimana lunga (Lun – Sab) o la settimana corta (Lun – Ven)*

premesso che l'accesso generalizzato, previsto dall'art. 5, comma 2, del D.lvo 33/2013, presenta la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;

Considerato che l'istanza di accesso civico generalizzato è suscettibile di rigetto in ragione dei limiti previsti dall'art. 5 bis, commi 1,2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013 a tutela di interessi pubblici e privati.

Considerato che l'istanza di accesso civico generalizzato può essere altresì rigettata quando la richiesta è tale da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione

Ricordando che nelle linee guida contenute nella **delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016** Anac ha precisato che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

Ricordando che nelle linee guida contenute nella **delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016** Anac ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e dall’altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”.

Considerato che la **sentenza del 13 agosto 2019 del consiglio di Stato - Sezione VI** stabilisce che l’accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull’attività dell’ente e sull’uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una sorta di effetto “boomerang” sull’ente destinatario.

Considerato che il **Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria, n.10 del 02/04/2020** ha stabilito che “l’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi”.

Si comunica quanto segue:

DISPONE

- l'accoglimento della richiesta formulata *sub 1*, limitatamente all'elenco – riportato in tabelle – del personale non a tempo indeterminato. Esso è disponibile al seguente link della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “personale non a tempo indeterminato”
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/BOEE07200P/3/IN_PUBBLICAZIONE/0e6c87cb-b867-408a-8f19-470bea3f1ea2/show
- il rigetto della richiesta formulata *sub 2* (statistiche sul numero di dipendenti, distinti per personale ATA e docenti, che raggiungeranno l'età pensionabile nel corso del prossimo triennio) poiché essa comporta rielaborazione di dati e informazioni da parte di questa Amministrazione;

- il rigetto della richiesta *sub 3* (vicinanza o meno dell'istituto con mezzi di trasporto come bus o treni) poiché essa comporta l'elaborazione di dati disponibili presso altri enti e/o Amministrazioni (Ente locale e aziende di trasporto);
- l'accoglimento della richiesta *sub 4*), mediante visione del PTOF pubblicato nella banca dati "Scuola in chiaro" accessibile all'indirizzo:
<https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOEE07200P/dd-castel-san-pietro-terme/ptof/>
- L'istante può presentare richiesta di riesame del presente provvedimento al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il termine di venti giorni, giusto il disposto del c. 6 dell'art. 5 D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento il richiedente può altresì proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Giovanna Chianelli